

**Annunziarsi una domanda d'interrogazione del deputato Pasquali al ministro della pubblica istruzione.**

E stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sui provvedimenti richiesti per l'insegnamento delle scienze mediche nell'Università di Torino.

“ Pasquali. ”

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

**Baccelli, ministro della pubblica istruzione.** Domani dirò se e quando potrò rispondere a quest'interrogazione; ma spero di poterlo fare ben presto; mi mancano alcuni dati di fatto per poter rispondere subito.

**Presidente.** Dunque domani l'onorevole ministro dirà se e quando intenda rispondere a quest'interrogazione.

**Leggonsi due proposte di legge, una dei deputati Garibaldi e Giovagnoli e l'altra del deputato Bonghi.**

**Presidente.** Gli uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge.

La prima è degli onorevoli Menotti Garibaldi e Giovagnoli. Se ne dia lettura.

**Ungaro, segretario, legge:**

“ Art. 1. I terreni che non hanno una cultura intensiva esistenti in Italia devono essere dati dai proprietari in enfiteusi perpetua ai comuni, alle famiglie coloniche che ne faranno richiesta e che presentino garanzia di moralità e di attività al lavoro.

“ Art. 2. Il fondo enfiteutico può essere da uno a venti ettari, secondo l'entità della famiglia colonica.

“ Art. 3. I contratti di affitto in corso di esecuzione cesseranno alla fine dell'anno agrario sul fondo dato in enfiteusi.

“ Art. 4. Il canone enfiteutico sarà calcolato sulla rendita netta accertata negli ultimi tre anni, e questo accertamento sarà fatto da apposite Commissioni istituite con decreto reale.

“ Art. 5. I comuni avranno diritto di prendere in enfiteusi estese zone di terreno, tenuto a coltura estensiva, per ridurlo a coltura intensiva, rimanendo essi responsabili verso i proprietari dei

terreni per gli obblighi derivanti dall'enfiteusi, ma con facoltà di concedere agli abitanti del comune, sotto la responsabilità dell'amministrazione comunale, la coltura di appezzamenti parziali della zona presa in enfiteusi.

“ Art. 6. La famiglia colonica assume l'obbligo della migliororia del fondo preso in enfiteusi, facendo scoli regolari alle acque, piantando alberi da frutta, piantagioni di vigne, ed eseguendo nel resto del terreno una coltura intensiva coll'uso dei letami.

“ Art. 7. I municipi e le provincie devono intervenire ad aiutare moralmente e materialmente i contratti enfiteutici tra proprietari e coloni, di cui è scopo la presente legge.

“ Art. 8. Nel caso di mancato pagamento del canone per due anni consecutivi, il terreno ritorna al proprietario e saranno computati all'enfiteuta le bonifiche e le migliorie fatte sul fondo.

“ Art. 9. I contratti enfiteutici, scopo della presente legge, saranno fatti per mano di pubblico notaio ed avranno una tassa fissa di una lira per registro e bollo.

“ Art. 10. Per 10 anni non potranno gravare sui fondi enfiteutici maggiori tasse delle esistenti per migliorie fatte.

“ Art. 11. Passati i 10 anni, il Governo farà eseguire il nuovo estimo catastale sui fondi enfiteutici di cui è scopo la presente legge, ed allora l'imposta sarà perequata alla vigente in Italia.

“ Art. 12. Dopo tre mesi dalla data della presente legge, il Governo del Re ha l'obbligo di presentare un progetto di legge che faciliti l'istituzione di Banche agricole, che possano sovvenzionare l'enfiteuta per l'acquisto degli istrumenti, animali da lavoro e sementa. ”

**Presidente.** Un'altra proposta di legge ammessa alla lettura degli Uffici, è dell'onorevole Bonghi; se ne dia lettura.

**Ungaro, segretario, legge:**

“ Art. 1. Gli impiegati e funzionari dello Stato eletti a deputati non possono rimanere nella Camera in un numero maggiore di 60.

“ Art. 2. Gli impiegati o funzionari eletti a primo scrutinio e nel secondo delle elezioni generali, sono i soli tra i quali dev'esser fatto il sorteggio, nel caso che il loro numero sia maggiore di quello fissato nell'articolo 1.

“ Le elezioni dei deputati esclusi dal sorteggio sono annullate.

“ Art. 3. È considerato come impiegato o funzionario dello Stato quello che ha o riscuote uno stipendio o indennità sul bilancio dello Stato.